

Marcello Marinari

---

**RIGORE E RAGIONEVOLEZZA  
NELLE PRIME APPLICAZIONI  
GIURISPRUDENZIALI DELLA  
*JACKSON REFORM* IN  
INGHILTERRA**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

# SAGGI DI DIRITTO STRANIERO E COMPARATO

---

MARCELLO MARINARI  
già magistrato  
Presidente del collegio di Napoli dell'Abf

## Rigore e ragionevolezza nelle prime applicazioni giurisprudenziali della *Jackson Reform* in Inghilterra

SOMMARIO: 1. 1. La riforma Jackson e le sue conseguenze sulla normativa processuale. —  
2. Il *Relief from Sanctions* — 3. La decisione *Mitchell*. — 4. La decisione *Denton*.  
— 5. Conclusioni.

1. — La riforma Jackson, entrata in vigore nell'aprile 2013, ha iniziato immediatamente a produrre i suoi effetti, e non solo, come era stato largamente previsto, in relazione ai nuovi strumenti di *Costs Funding*, che pure costituiscono il tema sul quale, nel corso del processo legislativo di approvazione, si era maggiormente concentrata l'attenzione degli studiosi e della stessa opinione pubblica <sup>(1)</sup>.

Gli effetti della riforma si sono manifestati in modo molto significativo, infatti, e questo era forse meno prevedibile, come ho già notato, anche nell'ambito della disciplina del *case management*, in relazione alle nuove norme strettamente procedurali in materia di spese, ed in particolare, per quanto riguarda il tema di questo scritto, in relazione alla disciplina del *Relief from sanctions*, oggetto di due importanti decisioni (*Mitchell v. News Group Newspapers Ltd [2013] EWCA Civ 1537* e *Denton v. TH White Ltd [2014] EWCA Civ 906* — d'ora in poi solo *Mitchell e Denton*) che saranno qui esaminate.

La portata della riforma nel campo di quelli che lo stesso Lord Jackson ha definito come *Changes to the litigation process* <sup>(2)</sup> ed in quello del

<sup>(1)</sup> Cfr. COMOGLIO, *Giustizia (non) a tutti i costi. Significativo update delle Civil Procedure Rules inglesi e suggestioni sistematiche per la riforma del processo civile*, in questa rivista, 2014, p. 145 ss., con particolare riferimento alla disciplina dei costi; per una descrizione generale del contenuto della riforma si consenta il richiamo a MARINARI, *La Riforma Jackson e la disciplina delle spese nel processo civile inglese*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

<sup>(2)</sup> Cfr. JACKSON, *Preface to White Book Special Supplement*, Londra, 2013, *passim*.

*Management of Costs* (secondo la tripartizione dei suoi contenuti, completati dal *funding*, come detto) si coglie immediatamente già dalla modifica introdotta in *CPR, Part 1*, in relazione alla definizione dell'*Overriding Objective*.

Nel primo periodo della norma, infatti, all'obiettivo di trattare le cause *justly*, viene aggiunto, come obiettivo paritario, quello di trattarle *at proportionate costs*, così attribuendo al principio di proporzionalità delle spese legali un peso fondamentale e di pari valore rispetto a tutti gli altri, nell'ambito della norma che sovrintende a tutta la disciplina processuale, e ne condiziona in modo determinante l'interpretazione <sup>(3)</sup>.

Naturalmente, la proporzionalità delle spese dovrà essere valutata in base a quanto disposto da *CPR, Part 44.3.5*, vale a dire tenendo conto che i *Costs* possono ritenersi proporzionati « if they bear a reasonable relationship to: "The sum in issue in the proceedings; the value of any non-monetary relief in issue in the proceedings; the complexity of the litigation; any additional work generated by the conduct of the paying party; and any wider factors involved in the proceedings, such as reputation or public importance" ».

Tra gli elementi elencati dalla norma, come si può notare, quello più originale, rispetto alla nostra esperienza — accanto alla valutazione di fattori esterni, come la reputazione ed il rilievo pubblico delle questioni trattate — è rappresentato evidentemente dalla *conduct of the paying party*, e dall'attività processuale che tale condotta ha determinato, elemento di indubbia originalità e fortemente caratterizzante, nell'ambito della disciplina delle spese nel processo inglese, ed al contrario, sostanzialmente estraneo, tradizionalmente, al concetto di proporzionalità delle spese che vige nella nostra cultura, benché le più recenti modifiche introdotte alla disciplina delle spese di giudizio nel nostro codice processuale offrano spunti innovativi, in questa direzione, in particolare nella nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. <sup>(4)</sup>.

Come è noto, infatti, nel processo civile inglese il comportamento processuale delle parti ha un peso molto rilevante non solo in relazione alla concreta determinazione delle spese di giudizio, in relazione all'applicazione della *standard basis* o della *indemnity basis* (con gravi conseguenze per la *paying party*, in caso di liquidazione indennitaria, nella quale non è più richiesta l'applicazione dell'obiettivo della proporzionalità, ciò che evidenzia la finalità sanzionatoria della disciplina in questione), ma anche, sul versante opposto, ed ancora più significativamente, a mio giudizio, ai fini dello stesso riconoscimento del diritto alle spese per la *receiving party*,

<sup>(3)</sup> COMOGLIO, *op. cit.*, p. 148 ss., parla di una più autonoma connotazione del principio di proporzionalità, la cui valutazione, ai fini della determinazione delle spese, dovrà prevalere su quella di necessità.

<sup>(4)</sup> Sul punto si veda COMOGLIO, *op. cit.*, pp. 158-159, il quale nota come le distanze tra la disciplina italiana e quella inglese, su questo punto, non siano più « estreme », ipotizzando sviluppi anche nella nostra disciplina.

in caso di *non compliance* con disposizioni processuali o regole dettate dal giudice, caso al quale si riferiscono appunto le decisioni che si esaminano, e che costituisce a mio giudizio un'ulteriore applicazione di quella funzione sanzionatoria che rappresenta una componente importante della disciplina delle spese di giudizio nell'ordinamento inglese <sup>(5)</sup>.

Di *conduct of the parties* si occupa, come è noto, la *Part 44.2 (Court discretion as to costs)* ed in particolare la *Part 44.2.5*, secondo la quale, la condotta delle parti include: « *a*) conduct before, as well as during, the proceedings and in particular the extent to which the parties followed the Practice Direction-Pre-Action Conduct or any relevant pre-action protocol; *b*) whether it was reasonable for a party to raise, pursue or contest a particular allegation or issue — (elemento questo, unitamente ai successivi *c*) e *d*) tradizionalmente poco valutato nella nostra giurisprudenza, anche negli spazi interpretativi consentiti dalle norme vigenti) —; *c*) the manner in which a party has pursued or defended its case ort a particular allegation or issue; *d*) whether a claimant who has succeeded in the claim, in whole or in part, exaggerated its claim ».

Di non minore importanza, ai fini della pratica applicazione di questi principi, è poi la disciplina dettata da *CPR 44.2.6*, in base alla quale il provvedimento sulle spese di giudizio emanato dal giudice in relazione alla valutazione del comportamento delle parti include il potere di ordinare che la parte paghi: « *a*) a proportion of another party's costs; *b*) a stated amount in respect of another party's costs; *c*) costs from or until a certain date only; *d*) costs incurred before proceedings have begun; *e*) costs relating to particular steps taken in the proceedings; *f*) (regola peraltro applicabile solo — per espressa previsione di *CPR 44.2.7* — qualora non possano applicarsi *CPR 44.2.6 a*) o *c*) costs related only to a distinct part of the proceedings; *g*) interests on costs from or until a certain date, including a date before judgment [...] ».

Ma la disciplina delle spese, già intrinsecamente ispirata, almeno in alcune sue applicazioni, ed in linea generale, come detto, anche a finalità sanzionatorie, può divenire uno strumento strettamente e specificamente sanzionatorio, come è noto, anche attraverso un'altra via, nell'ambito dei poteri di *case management* che formano oggetto della fondamentale *CPR Part 3, The Court Case And Costs Management Powers*, vale a dire attraverso le *Sanctions*, che dei poteri di *case management* costituiscono uno dei principali strumenti.

In particolare, per il rilievo che assume in relazione all'oggetto specifico di questa riflessione, devono essere ricordate, oltre, naturalmente alle previsioni di *CPR Part 3.9*, in materia di *Relief from Sanctions*, sulla quale

<sup>(5)</sup> Sulla disciplina delle spese nel processo civile inglese v., in generale, ANDREWS, *English civil Procedure*, Oxford, 2010, p. 773 ss.; ZUCKERMAN, *On Civil Procedure*, Londra, 2013, *Chapter 27*; per la disciplina processuale inglese dopo la riforma Woolf, v. PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in questa rivista, 2000, p. 1263.

si dirà diffusamente, quelle della *Part 3.14 (Failure to file a budget)*, da leggersi in stretta correlazione con *Part 3.13 (Filing and Exchanging Budgets)*, nell'ambito dei nuovi e stringenti adempimenti introdotti dalla riforma ai fini del *Costs Management*, normativa applicabile alle cause che seguono il *Multi-track*, in relazione alla quale deve essere letta anche la nuova previsione introdotta proprio nella *Part 3.1*, che disciplina *The Court's general powers of management*, con l'inserimento della *Part 3.1.8*, secondo la quale « The Court may contact the parties from time to time in order to monitor compliance with directions. The parties must respond promptly to any such enquiries from the court. »

Secondo quanto previsto da *Part 3.13*, fin dall'inizio della causa, le parti, ad eccezione dei *litigant in person*, devono scambiare, nei termini specificati dalla *notice* prevista dalla *rule 26.3(1)* o, in mancanza, almeno 7 giorni prima della *Costs Management Conference*, i progetti di note delle spese (*Costs Budget*) previste per l'intera durata del processo, utilizzando il *Form Precedent H*, descritto dalla *PD3E*.

Le conseguenze del mancato rispetto di questa regola, che rappresentano l'oggetto specifico delle decisioni qui esaminate, sono estremamente rigorose <sup>(6)</sup>: *Part 3.14* dispone infatti che, salvo che la Corte disponga diversamente, la parte che, nei casi in cui sia stata richiesta di farlo, non deposita il *budget*, sarà trattata, ai fini della liquidazione delle spese, *as having filed a budget comprising only the applicable court fees*, ricevendo quindi, in caso di vittoria, solo l'importo di quelle che potremmo definire, nel nostro ordinamento, le spese di iscrizione a ruolo e di cancelleria, una conseguenza che, tenendo conto dell'ammontare elevato, e talora elevatissimo, delle spese di giudizio nelle cause civili in Inghilterra, può ritenersi senz'altro catastrofica, e tale spesso da annullare lo stesso beneficio economico derivante dall'accoglimento della domanda <sup>(7)</sup>.

*Part 3.17* stabilisce infine che, quando provvede in materia di *case management*, il giudice deve tenere conto in ogni caso, sia stato o meno emesso un *costs management order*, dei *budget* presentati dalle parti e dei costi (nel senso di spese legali) implicati da ogni possibile passaggio procedurale, così imponendo al giudice un preciso obbligo di « proporzionalità » nella stessa valutazione delle attività processuali da autorizzare nel caso specifico, proprio allo scopo di evitare spese eccessive, quasi ipotizzando, in questo modo, un rapporto costi-benefici rilevante ai fini della determinazione dell'attività processuale da compiere, con una evidente

<sup>(6)</sup> *Draconian* le definisce, senza mezzi termini, JACKSON, *op. cit.*, p. 9.

<sup>(7)</sup> Cfr. PASSANANTE, voce *Processo civile inglese*, in *Enc. dir.*, Milano, 2010, p. 1007, che nota come le spese per la difesa tecnica nel processo civile inglese non siano solo molto elevate (mediamente otto volte superiori a quelle che si applicano nel nostro ordinamento), ma singolarmente sproporzionate rispetto al valore della causa, nel senso che possono raggiungere importi superiori allo stesso valore della causa, nelle cause di minor valore, in conseguenza dei criteri di determinazione

subordinazione delle esigenze istruttorie in senso stretto al già ricordato principio di proporzionalità.

2. — Posta questa breve premessa sulle principali norme rilevanti in materia di *costs budget* nell'ambito del *costs management*, si deve passare all'esame della disciplina specifica del *Relief from Sanctions*, per la cui analisi si deve prendere innanzitutto in considerazione la norma delle *CPR Part 3.9*, dedicata proprio a tale istituto, una norma che è stata oggetto di modifica nell'ambito della riforma Jackson, anche se i giudizi sulla concreta e reale innovatività della norma non sono stati univoci da parte della dottrina <sup>(8)</sup>.

Il precedente testo della disposizione stabiliva che, nel decidere sulle istanze di *relief from sanctions*, con particolare riferimento alle sanzioni imposte per inottemperanza alle norme, alle *Practice Directions* ed alle ordinanze della corte, quest'ultima avrebbe dovuto considerare tutte le circostanze, con riferimento ad una elencazione di elementi (lettere da *a*) ad *i*) specificamente individuati <sup>(9)</sup>.

La nuova formulazione introdotta dalla riforma modifica innanzitutto la regola generale, stabilendo che, nel caso di inottemperanza alle norme, alle *PD*, ed alle ordinanze della corte, quest'ultima deve, come nella precedente versione, considerare tutte le circostanze del caso, ma specificando, a questo proposito, che ciò deve avvenire « so as to enable it to deal justly with the application, including the need (a) for litigation to be conducted efficiently and at proportionate cost; and (b) to enforce com-

<sup>(8)</sup> Cfr. ZUCKERMAN, *The revised CPR 3.9: a coded message demanding articulation*, in *Civil Justice Quarterly*, 2013, *passim*, che tende a ridimensionare la portata innovativa della disposizione, affermando che nella nuova formulazione non c'è nulla che non vi fosse già in quella precedente, e che il problema è stato costituito dall'applicazione che della norma hanno fatto i giudici, che, a giudizio dell'a., sono stati eccessivamente tolleranti, forse per una inesatta comprensione dell'*overriding objective*, che dovrebbe ritenersi costituito, sempre secondo l'a. cit., dall'attenzione centrale al merito della causa, ma in un quadro di tempi contenuti e spese proporzionate. La formulazione della nuova norma, in effetti, sarebbe difettosa, e potrebbe addirittura consentire un'interpretazione più elastica, al di là delle intenzioni, dal momento che, affermando che il giudice deve considerare la necessità di applicare la regola, sembra alludere ad una qualche sua discrezionalità.

<sup>(9)</sup> « (a) the interests of the administration of justice; (b) whether the application for relief has been made promptly; (c) whether the failure to comply was intentional; (d) whether there is a good explanation for the failure; (e) the extent to which the party in default has complied with other rules, practice directions, court orders and any relevant preaction protocol; (f) whether the failure to comply was caused by the party or its legal representatives; (g) whether the trial date or the likely trial date can still be met if relief is granted; (h) the effect which the failure to comply had on each party; and (i) the effect which the granting of relief would have on each party ».

pliance with rules, practice directions and orders », eliminando peraltro l'elencazione contenuta nel testo precedente.

La norma, che pure è espressamente intitolata ai rimedi nei confronti delle sanzioni disposte nei confronti delle parti dal giudice, pone dunque in primo piano l'obiettivo della efficiente conduzione della causa, ed il rispetto della proporzionalità (nel senso appena detto) delle spese di giudizio.

In secondo luogo, anche se i due obiettivi sono evidentemente correlati, quello di assicurare l'osservanza delle norme e delle ordinanze del giudice.

In altri termini, almeno stando a questa prima valutazione di carattere generale, si potrebbe concludere, ma la giurisprudenza che si commenta non pone affatto l'accento su questa finalità, ed anzi si preoccupa che non prevalga, che per la norma la decisione sulle richieste di *relief* non deve essere esclusivamente, e neppure principalmente, finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme e delle disposizioni del giudice, ma, in primo luogo, alla conduzione della causa in modo tale da garantire una decisione giusta, sia pure comprendendo in tale concetto il rispetto dei principi che regolano il riconoscimento delle spese di giudizio a favore di ciascuna delle parti, finalità che potrebbe anche giustificare, pertanto, nei limiti in cui ciò è concretamente ipotizzabile, un parziale sacrificio della puntuale osservanza delle norme e delle ordinanze processuali, se l'accoglimento di una istanza di *relief*, per quanto fondata su queste ultime, possa pregiudicare il rispetto dei principi di giustizia in relazione al merito ed alla proporzionalità dei *Costs* <sup>(10)</sup>.

Vediamo adesso se ed in quale misura si possa ritenere che le nuove norme abbiano potuto incidere sulle decisioni oggetto di questa analisi, anche secondo la valutazione della *Court of Appeal*.

3. — La prima decisione oggetto di esame (Mitchell) riguarda l'applicazione di una sanzione processuale da parte del *Case Management Judge* presso la *QBD* dell'*High Court* in un caso di tardivo deposito (più precisamente del deposito del *Cost Budget* in data tale da non consentire alla controparte un esame adeguato in vista dell'udienza di discussione delle spese) attuando così quello che la stessa Corte definisce *Last minute filing*.

Nel caso specifico, trattandosi di una causa di diffamazione, la *PD 51D* già prevedeva, anche a prescindere dalle nuove disposizioni, che le parti

<sup>(10)</sup> Insiste invece sulla necessità di un'applicazione più severa della disciplina del *relief*, in relazione alla violazione delle norme e dei provvedimenti del giudice, ZUCKERMAN, *op. loc. ult. citt.*, che parla, nel titolo dell'articolo e nel suo contenuto, di *coded message* contenuto nella norma, che consisterebbe nell'individuare il vero problema nell'applicazione della norma e nel responsabilizzare i giudici nel senso di prendere maggiormente sul serio la loro responsabilità.

discutessero preventivamente tra loro la calendarizzazione delle attività processuali, proprio allo scopo di predisporre un progetto di nota spese adeguato.

All'udienza fissata per la discussione sui *Costs Budget* delle parti, il *solicitor* del convenuto ha eccepito che il deposito della nota spese avversaria era avvenuto in data tale da non consentirgli di valutarne adeguatamente il contenuto.

Ritenuta inconsistente la giustificazione fornita dall'attore, la *Master* aveva concluso per l'esistenza di una violazione della *PD 51D*, applicando per analogia la nuova previsione normativa della *Part 3.14*, benché la causa fosse iniziata prima dell'entrata in vigore della riforma e non fosse pertanto soggetta alla nuova disciplina, e stabilendo pertanto, quale sanzione, che la richiesta di spese dell'attore doveva intendersi limitata alle *Court fees*.

La stessa *Master* ha successivamente respinto l'istanza di *relief from sanctions* presentata dall'attore, giustificando la propria decisione sempre con riferimento all'analogia, alla prevalenza degli effetti negativi della violazione dei termini sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia rispetto a quelli sugli interessi delle parti, e richiamando anche la 18ma *Lecture* del *Master of Rolls* (intervenuta poco tempo prima dell'entrata in vigore della riforma, e costituente uno dei passaggi formali del processo di discussione ed approvazione della nuova normativa), dichiarando anche che, nella vigenza della precedente normativa, avrebbe concesso il *relief*. In sostanza, la posizione della *Master* appare fondata su un'interpretazione della nuova norma come di una norma che richiede al giudice maggiore severità, come ritenuto dalla dottrina già citata, sulla scorta dello stesso *final report*.

Tuttavia, ha ammesso d'ufficio l'appello contro la sua decisione, rilevando l'assenza di giurisprudenza in materia, per la novità della questione.

L'appello contro la mancata concessione del *relief*, una volta proposto, è stato trasferito alla *Court of Appeal*, come consente la procedura inglese, anche se in linea principale sarebbe stato di competenza della stessa *High Court*, appello che è stato esteso anche al provvedimento sanzionatorio che ne costituiva il presupposto, e che è stato oggetto di tre distinti motivi di impugnazione.

Quanto al primo, fondato sull'illegittimità dell'applicazione analogica del nuovo testo della *Part 3.14* (poiché le parti non sarebbero state a conoscenza che avrebbero potuto essere applicate le nuove norme sanzionatorie), la Corte nota come l'applicazione analogica della nuova norma della *Part 3.14* è in accordo con l'*overriding objective*, e che le stesse parti non avrebbero potuto ignorare che una sanzione sarebbe stata comunque applicata <sup>(11)</sup>, considerando anche che le nuove norme erano già conosciute.

<sup>(11)</sup> La Corte, letteralmente, afferma che non si è trattato, quindi, di un fulmine a ciel sereno, a *bolt out of the blue*.

Quanto al secondo motivo, fondato sulla errata interpretazione della norma, avendo il giudice equiparato il deposito tardivo, in questo caso avvenuto proprio alla scadenza del termine, al mancato deposito (unica ipotesi sanzionata nella precedente disciplina) la Corte conclude invece che la disciplina di *CPR 3.13* e *3.14* comprende l'ipotesi di *last minute filing* dei *costs budget*, che non consente al giudice di provvedere nei tempi originariamente previsti.

La Corte ha ritenuto l'infondatezza anche del terzo motivo, relativo alla mancanza di proporzionalità della sanzione, rilevando in conclusione che la *Master* aveva pienamente il potere di emettere la sanzione.

Quanto all'appello nei confronti della decisione di rigetto della richiesta di *relief*, la *Court of Appeal*, prima di passare al merito della decisione sui due appelli, premette alcune considerazioni sulla riforma, partendo dall'affermazione che la finalità delle nuove norme in materia di *relief* è quella di adottare un *more robust approach*, citando il *final report* di Lord Jackson, che ha costituito la base delle nuove norme, secondo il quale le Corti devono fissare termini processuali realistici, e non impossibili da rispettare, pur notando che i giudici, ad ogni livello, erano divenuti troppo tolleranti nei confronti dei ritardi e delle altre inadempienze delle parti, e che occorreva cambiare tale atteggiamento invocando decisioni e soluzioni estreme, vale a dire l'automatismo della sanzione, salvi i casi eccezionali.

La Corte osserva a questo proposito che la soluzione alla fine prescelta è stata quella di rendere più semplice la formulazione della *Part 3.9*, evidenziando proprio quel cambiamento dell'equilibrio in direzione di una maggiore severità auspicato da Lord Jackson.

Secondo la Corte la riforma ha inteso escludere la subordinazione dell'applicazione della norma all'obiettivo di *doing justice in the individual case*, rendendo chiaro per le parti, e si tratta di un punto estremamente importante, sul piano interpretativo, che si devono attendere non solo l'applicazione di spese di giudizio *proportionate*, e che il rispetto delle regole processuali sia finalizzato a tale scopo, ma anche, e qui si introduce un elemento nuovo e particolarmente rilevante, a mio giudizio, all'interesse pubblico di garantire l'efficiente corso della giustizia anche alle parti delle altre cause, in quanto danneggiate dai ritardi e dalle inadempienze di un'altra causa, come avvenuto nel caso concreto, nel quale la fissazione di una nuova udienza in conseguenza del tardivo deposito del *budget* ha determinato il rinvio di un'altra causa già fissata per la stessa data, con evidente disagio degli interessati.

In conclusione, secondo la Corte, la nuova formulazione della norma ammette la concessione del *relief* solo in caso di *trivial failure*.

Passando poi al merito dell'appello, la Corte nota innanzitutto la contraddittorietà della posizione dell'appellante, rilevando che quest'ultimo, qualora avesse ritenuto l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, avrebbe dovuto proporre immediatamente non un'istanza di *relief*, ma un vero e proprio appello nei confronti del provvedimento sanzionatorio, pur rilevando che nel caso specifico non si può dubitare che la sanzione sia stata adottata in un caso previsto dalla legge.

La riforma, secondo la Corte, ha inteso ridurre la possibilità di applicazione del *relief from sanctions*, ed introduce un ulteriore elemento, citando un precedente molto ravvicinato (*Wicke v Carrefour Group Pic 2013, EWHC 3282*), che, pur facendo riferimento, quanto alle ipotesi di *relief*, ai soli *minor failings*, afferma come un approccio più elastico delle norme sul *relief* potrebbe ridurre la c.d. *satellite litigation*, vale a dire la conflittualità accessoria, il contenzioso che ha ad oggetto provvedimenti in materia processuale, che ha l'effetto di ritardare il corso del procedimento <sup>(12)</sup>.

La Corte di appello, al contrario, ritiene che questo obiettivo possa essere meglio perseguito adottando una linea interpretativa più dura, e dissente dall'opinione secondo la quale il rifiuto di *relief*, anche quando sia giustificato dalla violazione delle regole processuali, non possa comunque comportare la realizzazione di un'ingiustizia sul piano sostanziale. Secondo la Corte, infatti, una simile conclusione potrebbe giustificarsi nei rapporti tra le sole parti del procedimento, ma non tiene conto dell'obiettivo di « fare giustizia » in un senso più ampio, che prenda in considerazione il funzionamento complessivo del sistema giudiziario e degli effetti del comportamento delle parti di una causa anche sull'andamento degli altri procedimenti pendenti, così richiamando l'elemento interpretativo già evidenziato, e sostanzialmente estraneo ad altri ordinamenti, tra i quali il nostro, un argomento potenzialmente idoneo a giustificare anche conclusioni opposte a quelle che si raggiungerebbero considerando le sole posizioni delle parti.

Partendo da queste considerazioni, la Corte esamina quindi le censure dell'appellante.

Quest'ultimo, per rivalutare la propria posizione, aveva negato che il deposito del *costs budget*, sia pure alla scadenza del termine, fosse avvenuto solo per le insistenti richieste della Corte, così come aveva contestato che la difesa del convenuto avesse cercato di impegnare l'attore in una discussione sulle allegazioni del *budget*.

La Corte, a tale riguardo, nota come la *Master* non potesse sapere che era stata la difesa del convenuto a sollecitare il deposito, mentre, quanto al secondo punto, si limita ad osservare che, seppure effettivamente non fosse provato che la difesa del convenuto intendesse discutere con l'attore in dettaglio il *budget* (rimanendo pertanto danneggiata dal tardivo deposito), la censura non era comunque rilevante, dal momento che, senza il deposito, la discussione non sarebbe stata in ogni caso possibile.

<sup>(12)</sup> Sul punto cfr. ZUCKERMAN, *op. loc. ult. citt.*, che nota come il termine di *satellite litigation* rivesta di un nuovo nome un vecchio e tradizionale problema, sul quale avevano già inciso le riforme del *Judicature Act* del 1878 e del 1875, per evitare un'eccessiva incidenza delle violazioni procedurali nella decisione delle cause. Le *RSC* avevano così escluso ogni automatismo nella valutazione degli effetti delle violazioni procedurali, consentendo anche interventi sananti da parte del giudice, attraverso lo strumento della proroga dei termini.

Maggiore attenzione merita invece, secondo la Corte, la censura relativa all'interpretazione della norma in relazione all'ambito di applicazione del principio di *equal footing*, un obiettivo che, secondo l'appellante, non sarebbe affatto previsto per le cause di diffamazione disciplinate dalla *PD 51D*, ma, più in generale, nell'ambito dell'*overriding objective*, e finalizzato a sanzionare la violazione delle regole processuali.

La Corte non nega che le censure dell'appellante posseggano una qualche forza, ma pone l'accento sul fatto che la censura non tocca il cuore del problema, costituito dalle conseguenze della nuova formulazione dell'*overriding objective* e della *Part 3.9*, affermando la piena correttezza della conclusione principale raggiunta dal *Case management judge*, vale a dire del fatto che la difesa dell'attore aveva violato le previsioni di *PD 51D* e che, alla luce del nuovo approccio realizzato dalla riforma *Jackson*, non ricorrevano i presupposti per esonerare l'attore dalla sanzione.

A questo punto, la Corte passa a toccare il punto centrale e sostanziale dell'appello, secondo il quale, anche partendo dall'impostazione fondata sulla nuova formulazione delle norme, la decisione impugnata non avrebbe comunque prodotto il risultato di rendere effettivo l'*overriding objective*, con particolare riferimento al rispetto del criterio di proporzionalità.

A giudizio della *Court of Appeal*, la valutazione complessiva effettuata dalla *Master* non incide sulla correttezza del giudizio, non essendo neppure stato contestato che i singoli punti siano stati presi in considerazione, tenendo anche presente la nuova formulazione della norma, e del fatto che non è stata fornita prova di quale pregiudizio sarebbe derivato all'attore dal diniego di *relief*.

Quanto al punto centrale della censura, vale a dire la valutazione della proporzionalità della sanzione, la Corte giudica infondata la domanda subordinata dell'appellante di applicazione parziale della sanzione, nella misura del 50% o solo in riferimento alle spese relative alla redazione ed al deposito dei *costs budget*.

La conclusione della Corte è che « The merit of the rule is that it sets out a stark and simple default sanction. The expectation is that the sanction will usually apply unless the breach is trivial or there is a good reason for it [...] », così che, in assenza delle citate eccezioni, l'applicazione della sanzione deve essere automatica <sup>(13)</sup>.

Ogni diversa conclusione, che incoraggiasse l'esonero, anche parziale, dalle sanzioni, determinerebbe incertezza ed incoraggerebbe la *satellite litigation*.

La Corte, pertanto, conclude per il rigetto dell'appello nei confronti di entrambe le decisioni, aggiungendo che l'accoglimento dell'appello avrebbe potuto determinare un ritardo nel cambiamento culturale perse-

<sup>(13)</sup> Seppure non del tutto coincidente, anche la posizione sul punto di ZUCKERMAN, *op. loc. citt.*, è nel senso di una sorta di automatismo, concludendo che, se la regola violata è stata ragionevole, e mancano giustificazioni valide, non può esservi *relief*, anche in caso di violazioni di modesto rilievo.

guito dalla riforma, mentre la decisione di rigetto *will send out a clear message*.

4. — L’impatto della decisione *Mitchell* è stato immediato e notevole, suscitando un dibattito, talvolta anche con toni di forte preoccupazione, sulle possibili conseguenze di un orientamento così severo, e tale considerato anche in un contesto, come quello inglese, già caratterizzato da una severità sanzionatoria del comportamento delle parti totalmente ignota in altri ordinamenti <sup>(14)</sup>.

Il nuovo orientamento si è infatti riflesso su alcune decisioni successive che, almeno in qualche caso, hanno portato a conseguenze ancora più estreme il principio affermato da *Mitchell*, come si dirà tra poco.

Si giunge così, nel luglio 2014, ad una nuova decisione della *Court of Appeal*, la decisione *Denton*, in precedenza citata <sup>(15)</sup>, che sottopone ad un’approfondita valutazione critica le conclusioni raggiunte da *Mitchell*, e che contiene anche l’opinione concorrente dello stesso Lord Jackson, componente del Collegio, presieduto dal *Master of the Rolls*, autore della motivazione insieme all’altro componente.

La Corte sintetizza innanzitutto i tre casi oggetto di appello, richiamando poi le conclusioni raggiunte da *Mitchell* ai punti 40 e 41 e compie una rassegna delle decisioni intervenute in materia dopo quest’ultima decisione, decisioni che, in prevalenza, anche se con qualche eccezione, hanno confermato l’orientamento rigoroso adottato da quest’ultima <sup>(16)</sup>.

Nel riassumere le principali critiche avanzate nei confronti della decisione *Mitchell*, la Corte richiama innanzitutto quella sull’interpretazione, ritenuta eccessivamente restrittiva, del concetto di *triviality* dell’inottemperanza, intesa quale sinonimo di *exceptionality*, che non rispetterebbe lo spirito della riforma; in secondo luogo ricorda la critica all’eccessiva importanza data ai due fattori enunciati da *Part 3.9*, non adeguatamente coordinati con la *Part 1.1*, e senza tenere conto, come invece richiesto dalla norma, di tutte le circostanze del caso.

<sup>(14)</sup> Sul punto cfr. DIPRÉ, *English civil litigation, case management and sanctions*, 2014, in [www.bila.biz/](http://www.bila.biz/).

<sup>(15)</sup> Si tratta in realtà di tre appelli — *Denton*, *Decadent* e *Utilise* —, riuniti proprio perché riguardanti tutti casi di richiesta di *relief from sanctions* in relazione a *CPR 3.9*.

<sup>(16)</sup> La Corte cita e riporta nelle loro conclusioni i precedenti *Adlington v Els International Lawyers LLP*; *Durrant v Chief Constable of Avon and Somerset Constabulary*; *Newland Shipping & Forwarding LTD v Toba Trading FZC*; *Lakatamia Shipping CO LTD v SU*; *Summit Navigation LTD v Generali Romania Asigurare Reasigurare SA*; *Chartwell Estate Agents LTD v Fergies Properties SA* ed *Hallam Estates LTD v Baker*, tra i quali si può segnalare, in particolare, per la sua severità, la decisione *Lakatamia*, che ha ritenuto *serious*, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, un ritardo di 46 minuti nel provvedere alla *disclosure*.

Nella sostanza, le critiche nei confronti di *Mitchell* si appuntano sull'eccessiva severità delle sanzioni, che aumenterebbero la conflittualità, anziché diminuirli, come invece auspicato dalla stessa *Mitchell*.

Posta questa premessa, la Corte passa ad esaminare la *Rule 3.9*, affermando, come punto di partenza, che il criterio indicato da *Mitchell* rimane sostanzialmente valido, ma deve essere riformulato in modo più dettagliato, secondo uno stile che tende a minimizzare la portata della decisione che è frequente nella giurisprudenza della *Court of Appeal*, anche nelle pronunce che intervengono invece in modo sensibile sui precedenti oggetto della decisione.

Secondo la Corte, la valutazione del giudice, nell'applicazione di *Part 3.9* deve essere articolata in 3 fasi:

— identificazione e valutazione della serietà, in concreto, della violazione di una *Rule* di una *PD* o di un *order*, sulla base di una corretta interpretazione della norma, in modo tale che, qualora si escluda la serietà della violazione, non sia neppure necessario passare alla fase successiva della valutazione.

In caso di ritenuta serietà della violazione, invece, si dovrà valutare:

— la causa della violazione e

— tutte le circostanze del caso in modo da consentire alla Corte di trattare con giustizia l'istanza di *relief*.

Quanto al primo punto, che riguarda quella che *Mitchell*, come si è già riportato, chiama *Triviality*, la Corte ritiene che sia meglio non usare più l'aggettivo *trivial*, estraneo al testo della *Part 3.9*, e sostituirlo con quelli di *serious or significant*.

A tale riguardo la Corte non condivide la proposta della *Law Society* e del *Bar Council* di utilizzare a questo fine il *test* di *immateriality*, che fa riferimento alla mancanza di conseguenze dannose per il calendario della causa, poiché, secondo la Corte, tale criterio di valutazione lascerebbe fuori una serie di casi pur caratterizzati da gravi violazioni.

In conclusione, secondo la Corte, nel primo *stage* della valutazione, il giudice deve concentrare la valutazione sulla violazione in sé e sulla sua gravità.

Il secondo *stage* ha poi ad oggetto l'identificazione delle ragioni della violazione, che assume ugualmente grande importanza, pur non essendo previsto espressamente dalla norma.

A questo punto la Corte passa all'individuazione dell'elemento critico della decisione *Mitchell*, che riguarda il terzo *stage* della valutazione da compiere ai fini della decisione sull'istanza di *relief*, vale a dire la valutazione delle circostanze del caso, rilevando che, secondo la stessa *Mitchell*, una volta identificata l'esistenza di una violazione grave ed esclusa l'esistenza di elementi giustificativi, ne deriverebbero automaticamente l'applicazione della sanzione ed il rigetto dell'istanza di *relief*.

Secondo la Corte, invece, la norma non autorizza una simile conclusione, perché richiede *in every case* di considerare tutte le circostanze rilevanti, rilevando anche come la diversa versione della norma auspicata da Lord Jackson nel suo *final report* non sia stata accolta dal *CPR*

*Committee*, un elemento che, pertanto, deve essere tenuto in considerazione dall'interprete.

La Corte, ribadendo comunque l'importanza dei due primi fattori, afferma che, nel rapporto tra gli stessi, si deve considerare che più grave è la violazione e meno probabile sarà la concessione del *relief*, ma anche, al contrario, che se esiste una valida giustificazione, il *relief* potrà essere concesso anche in caso di violazioni gravi.

Se poi la violazione non è *serious and significant*, il *relief* dovrà essere concesso in ogni caso, ed in ogni caso si dovrà tenere conto, ai fini della decisione, anche della immediatezza della richiesta di *relief* e della eventuale presenza di precedenti violazioni.

La Corte osserva conclusivamente, su questo punto, partendo dall'interpretazione della norma appena illustrata, che, nei tre casi sottoposti al suo esame, la decisione è stata troppo draconiana in due dei casi ed eccessivamente tollerante nel terzo, passando quindi ad illustrare un ulteriore, e rilevante, elemento, fino a questo momento non preso in considerazione.

La conduzione efficiente ed a costi proporzionati delle cause richiede infatti, secondo la Corte, non solo il rispetto delle regole, ma anche la cooperazione tra le parti ed i loro avvocati, cooperazione che comporta anche l'inammissibilità di un'opposizione opportunistica ed irragionevole alla richiesta di *relief*, un'opposizione che sfrutti in senso utilitaristico l'orientamento più severo della giurisprudenza, opponendosi alla concessione del *relief* anche in caso di violazioni insignificanti.

Anzi, secondo la Corte, è necessario penalizzare tale atteggiamento opportunistico, che determina l'aumento della conflittualità accessoria interna alla causa, la *satellite litigation* già ricordata, e passare all'applicazione di *heavy costs sanctions* per la parte che rifiuti di accettare la concessione del *relief*, e ciò non solo ai fini della decisione sulle spese relative alla fase della decisione sull'istanza di *relief*, ma anche ai fini della decisione finale sulle spese di giudizio, con la possibilità di applicare gli *indemnity costs* a carico della parte soccombente, e con la possibilità di derogare anche alle previsioni di *CPR 3.18* ai fini della vincolatività di un *costs order* già emanato dal giudice.

Questo atteggiamento severo è ricollegato dalla Corte alla necessità che il tempo del giudice non venga sprecato e che non vi siano rinvii privi di giustificazione.

Come si vede, la Corte, se da un lato tende a rendere più equilibrato l'approccio nei confronti del *relief*, per evitare l'automatismo della sanzione e del rigetto delle istanze di *relief* in presenza di violazione di termini o altre prescrizioni procedurali, dall'altro, ai fini della riduzione della *satellite litigation*, coordina correttamente, sul piano logico, questo approccio più equilibrato con una maggiore severità nei confronti della parte che si opponga strumentalmente ed opportunisticamente alla concessione del *relief*, puntando su questo approccio, più che su quello della severità delle sanzioni per il trasgressore, ai fini della riduzione della *satellite litigation*.

La Corte passa a questo punto all'esame dei tre appelli riuniti, traendo le conseguenze delle sue valutazioni in merito alla corretta interpretazione delle nuove norme.

Il caso *Denton* riguardava una causa di inadempimento in un contratto di costruzione di un *milking parlour*, nella quale, dopo due anni dall'inizio, vi era stato un accordo parziale, al quale era seguita l'esecuzione di alcuni lavori, senza peraltro una definitiva risoluzione del contenzioso, che infatti era ripreso dopo un anno.

L'attore, a questo punto, aveva formulato ulteriori domande, con il deposito di *written statements*, l'autorizzazione di *expert evidence*, e la fissazione del successivo calendario processuale, inclusa la data del *trial*.

Tuttavia, proprio nell'imminenza dell'udienza preliminare, l'attore aveva depositato nuovi *written statements*, giustificando il fatto con l'individuazione di nuovi profili di fatto rilevanti.

All'udienza preliminare il giudice aveva accolto l'istanza di *relief* proposta dall'attore in relazione ai ritardi determinati dalle sue tardive iniziative istruttorie, rinviando la data del *trial* e stabilendo lo svolgimento di una nuova udienza di *case management*.

L'appello del convenuto ha avuto ad oggetto proprio tale provvedimento.

La Corte giudica *plainly wrong* la concessione del *relief* da parte del giudice di primo grado, affermando l'inammissibilità, nel caso specifico, dell'esercizio dei poteri di *case management* ai fini del rinvio disposto dal giudice.

Secondo la Corte, il giudice non ha tenuto adeguatamente in considerazione la *seriousness* e la *significance* delle violazioni, che sono state gravi, avendo determinato il rinvio del *trial*, con gravi conseguenze sullo svolgimento del procedimento, violazioni che non avrebbero potuto essere in ogni caso ritenute giustificabili, in quanto i fatti oggetto delle nuove istanze erano già a conoscenza dell'attore.

Conseguentemente, pur notando che il giudice non aveva comunque proceduto ad un giudizio complessivo di tutte le circostanze del caso, secondo il principio già illustrato, la Corte conclude per l'accoglimento dell'appello, stabilendo il *set aside* del provvedimento impugnato, perché anche tale valutazione complessiva avrebbe portato al *refusal of relief*, considerando anche le conseguenze del rinvio per le parti degli altri procedimenti pendenti dinanzi alla stessa Corte.

Il caso *Decadent* riguardava una causa in materia di concorrenza in un'attività di vendita di sigarette elettroniche.

La causa è iniziata nell'agosto 2103; l'udienza preliminare è stata fissata per il gennaio 2014 e la data del *trial* per il successivo mese di febbraio.

Si erano già verificati alcuni ritardi da entrambe le parti, ma quello fondamentale, ai fini della decisione impugnata, è stato il mancato pagamento delle spese di cancelleria da parte dell'attore entro la data stabilita dal giudice, a causa dello smarrimento dell'assegno emesso per il pagamento.

L'assegno è stato infine pagato, ma solo dopo che il giudice, all'udienza preliminare, aveva deciso lo *strike out* della domanda, e l'attore ha chiesto il *relief*, istanza respinta dal giudice, che ha ritenuto non *trivial* la violazione del termine.

La Corte ritiene eccessiva la sanzione stabilita dal giudice, ed afferma che, anche ritenendo la *seriousness and significance* del mancato pagamento nei termini, si trattava del livello più basso di gravità, e che, anche in mancanza di ragioni giustificative a favore dell'attore, la sanzione finale di *strike out* dell'intero *claim* doveva ritenersi ingiustificata.

Il caso *Utilise* riguardava un'azione proposta da un socio nei confronti degli altri due, che avevano impedito alla società di vendere azioni all'attore.

Anche in questo caso, la violazione che ha determinato la sanzione del *case management judge* ha riguardato il ritardo nel deposito dei *costs budgets*, un ritardo di soli 45 minuti, rispetto all'orario fissato dal giudice, ma quest'ultimo ha rifiutato il *relief* affermando che la violazione avrebbe dovuto comunque considerarsi grave, considerando anche il peso (*cumulative effect*) di precedenti inadempienze, e la decisione di respingere l'istanza di *relief* è stata confermata dalla *High Court*.

La *Court of Appeal* ha invece ritenuto eccessiva la decisione, affermando che la violazione era da considerare in sé *trivial*, senza neppure considerare i successivi due *stages*.

La Corte conclude dunque per l'accoglimento di tutti e tre gli appelli, ed afferma, nelle sue considerazioni finali, riprendendo in questo modo il rilievo iniziale sulla permanente validità sostanziale del principio enunciato in *Mitchell* (che deve essere solo « riformulato »), che tale insegnamento deve essere chiarito e spiegato più approfonditamente, senza dimenticare che « it is necessary in every case to consider all the circumstances of the case », rilevando peraltro, quasi a controbilanciare quella che può sembrare, ed è in effetti, un'apertura interpretativa ispirata ad una maggiore elasticità, che, ai fini della decisione sulle sanzioni processuali e del *relief*, non si deve dare necessariamente preminenza al merito, nel senso, quindi, di escludere che lo scopo di « fare giustizia » possa giustificare deroghe al regime sanzionatorio, quando una violazione grave è stata commessa.

La parte finale della decisione contiene l'*opinion* di Lord Jackson, che esordisce affermando di concordare con il *Master of the Rolls* e l'altro membro del collegio quanto alla decisione di accogliere i tre appelli ed anche sulla necessità di suddividere l'applicazione di *CPR 3.9* nei tre passaggi valutativi già ricordati.

A questo proposito, tuttavia, Lord Jackson, affermando di concordare sulla ricostruzione dei primi due *stages*, dichiara di avere un punto di vista in qualche modo diverso in relazione al terzo passaggio valutativo, quello che concerne la considerazione di tutte le circostanze del caso.

Secondo Lord Jackson, la norma di *CPR 3.9*, nel prevedere che tali circostanze includono i primi due elementi, denominati come fattori *a*) e *b*), non intende assegnare agli stessi un rilievo preminente, ma solo

affermare che devono essere presi in considerazione, concordando con le valutazioni espresse in proposito dal *Bar Council* <sup>(17)</sup>.

La modifica di *CPR 3.9*, in sostanza, è stata introdotta perché le Corti prendessero in considerazione i due elementi descritti alle lettere *a*) e *b*), come prima non avveniva, così come rilevato da A. Zuckerman nell'articolo già ricordato, al quale Lord Jackson fa espresso riferimento, rilevando quindi che è senz'altro corretto fare riferimento a quanto da lui stesso esposto a tale proposito nel *final report* <sup>(18)</sup>: « Le conclusioni alle quali sono giunto sono le seguenti. Primo, le Corti devono stabilire un calendario realistico per le cause, e non calendari impossibili, per dare un'impressione di fermezza. Secondo. Le Corti, ad ogni livello, sono divenute troppo tolleranti nei confronti dei ritardi e del mancato rispetto delle ordinanze. Così facendo hanno perso di vista il danno che la cultura del ritardo e del mancato rispetto delle regole determina per il sistema processuale civile. L'equilibrio pertanto deve essere ristabilito [...] », ricordando poi che il paragrafo appena riportato conclude per l'esclusione dell'*estreme course*, vale a dire del rifiuto di *relief*, salvo che esistano circostanze eccezionali.

Lord Jackson continua quindi nelle sue considerazioni, rilevando come il caso *Denton* sia un ottimo esempio del modo di procedere delle corti nel periodo precedente la riforma. Il giudice, infatti, rinviando il *trial*, ha causato una serie di inconvenienti che vanno molto al di là della condanna alle spese, che vanno dalla necessità di aggiornamento delle dichiarazioni testimoniali al prolungamento del lavoro e delle spese per i *team* di avvocati, con l'aggiornamento e la modifica delle loro agende di lavoro, ed anche una tensione aggiuntiva per le parti e, nel caso specifico, conseguenze negative anche sul piano economico, considerando la qualità di imprenditori delle parti.

In conclusione, una riforma che, con una nuova e più rigorosa (almeno nelle intenzioni) formulazione testuale, tende ad essere più efficace nell'assicurare il rispetto delle regole, di regole che, comunque, avevano già questa finalità.

Lord Jackson afferma che la sua *dissenting opinion*, in realtà, non tocca la decisione, ma solo l'articolazione delle ragioni a sostegno delle decisioni raggiunte e dell'interpretazione della norma, ma non manca di introdurre un elemento finale di perplessità sull'efficacia della riforma, rilevando come la nuova *CPR 3.9* non produrrà alcun effetto se produrrà un aumento della *satellite litigation*.

La nuova formulazione della norma intende, secondo Lord Jackson, introdurre una *culture of compliance*, necessaria a promuovere l'accesso alla giustizia a costi proporzionati (nell'accezione prima ricordata), ma non intende introdurre un regime di tolleranza zero sul piano della violazione di qualunque regola processuale.

<sup>(17)</sup> « Factors (*a*) and (*b*) should “have a seat at the table, not the top seats at the table” ».

<sup>(18)</sup> Traduzione dell'a.

Per evitare qualsiasi dubbio sulla sua posizione, Lord Jackson precisa, infine, che seppure si tratti di una decisione estremamente severa <sup>(19)</sup>, la decisione del caso *Mitchell* non può ritenersi esorbitante rispetto all'ambito della discrezionalità interpretativa spettante alla Corte.

5. — Le decisioni *Mitchell* e *Denton* sono da considerare un primo, ma già molto significativo effetto della riforma Jackson, nel senso che ne evidenziano uno degli aspetti e degli obiettivi fondamentali: un'affermazione (o se si vuole una riaffermazione) della cultura del rispetto delle regole processuali come elemento fondamentale da perseguire da parte dei giudici, anche attraverso provvedimenti severi, senza che la preoccupazione per l'obiettivo fondamentale di « fare giustizia » nel caso concreto possa prevalere sulla violazione dei precetti della legge processuale o del giudice, un tema sempre attuale, nella realtà del processo, e non solo nel contesto inglese.

La ricerca di questo obiettivo si ritrova espressa nella decisione *Mitchell* nella sua forma più rigorosa, e trova poi un'applicazione più articolata, anche se sarebbe forse eccessivo ritenerla « mediatrice », in quella *Denton*, che, in effetti, condivide totalmente l'impostazione rigorosa e rigoristica della riforma, ma tende a valorizzare maggiormente una valutazione finale dei presupposti del *relief* che tenga conto in modo equilibrato dei vari elementi di giudizio, senza automatismi troppo rigidi, come suggerisce del resto la formula della norma, quando parla di « tutte le circostanze del caso ».

La posizione espressa dalla *Court of Appeal* non appare peraltro rivoluzionaria, a mio giudizio, rispetto all'indirizzo rigoristico della giurisprudenza inglese in materia di processo civile e di sanzioni per il mancato rispetto dei termini ed in genere degli adempimenti processuali, come si può rilevare dalla giurisprudenza successiva alla riforma *Woolf*, ed è coerente con la costante affermazione e valorizzazione dell'*active case management*.

Naturalmente, su questo punto, e sulla difficile ricerca dell'equilibrio tra rigore e flessibilità nell'applicazione delle sanzioni processuali, il dibattito scaturito dalle sentenze *Mitchell* e *Denton* non si può ritenere certo esaurito, e si arricchirà, in futuro, del contributo che sarà offerto da nuove decisioni.

La conclusione della decisione *Denton* sulla necessità di dare il maggiore rilievo, complessivo, sul piano della valutazione dei presupposti per la concessione del *relief*, alla considerazione di « tutte le circostanze », mi sembra del tutto condivisibile, sul piano dell'interpretazione logico-letterale della norma, dal momento che quest'ultima afferma espressamente che gli altri « fattori » sono considerati inclusi nelle circostanze in questione, e

<sup>(19)</sup> Sul punto v. anche SIME, *Sanctions after Mitchell*, in *Civil Justice Quarterly*, 2014, p. 135 ss.

quindi non possono assumere un rilievo sovraordinato e meno ancora esclusivo.

D'altro lato, se è vero, indubbiamente, che l'ampiezza della formula potrebbe consentire una maggiore tolleranza in relazione all'inosservanza delle norme processuali, ciò dipenderà esclusivamente dall'attitudine delle corti nel valutare adeguatamente, anche se non in modo rigidamente prioritario, i due elementi specifici individuati dalla nuova formulazione, secondo le preoccupazioni enunciate da Lord Jackson.

Penso tuttavia che meritino grande attenzione, soprattutto in relazione ad un dibattito che coinvolga anche gli altri sistemi processuali europei, ed accanto alla riaffermazione di quello che è stato correttamente definito come « principio di responsabilità », riferito alle parti del giudizio <sup>(20)</sup>, i due ulteriori aspetti trattati nelle decisioni, vale a dire la finalità e la possibilità di « scoraggiare », attraverso l'interpretazione della stessa Corte in materia processuale, l'eccessiva litigiosità « interna » al processo e la contestazione dei provvedimenti del giudice (la c.d. *satellite litigation*, come già detto), e soprattutto l'individuazione, come elemento rilevante ai fini della valutazione degli effetti dell'inosservanza delle regole processuali, di quello dei danni subiti non solo dalla controparte, in relazione al buon andamento dello specifico procedimento nel quale l'inosservanza si inserisce, ma anche dagli altri procedimenti pendenti e dal funzionamento, in generale, della Corte.

Si tratta di temi che, a mio giudizio, possono costituire un importante terreno di confronto anche nel nostro contesto e testimoniano ancora una volta quanto la riflessione comparatistica possa contribuire all'approfondimento dei problemi interni di ogni ordinamento.

(20) COMOGLIO, *op. cit.*, p. 158.